

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 08-04-19, tenutasi alle ore 16:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

<b>IZZO ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>ONTANETTI RINALDO</b>	<b>A</b>
<b>TAI CARLOTTA</b>	<b>P</b>	<b>ROSA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>CHICCHI CLAUDIO</b>	<b>P</b>	<b>BEDESCHI CARLO</b>	<b>P</b>
<b>GASPARRINI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>BAGNUOLO FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>TORNIAI ALESSANDRA</b>	<b>P</b>	<b>BERARDICURTI CRISTINA</b>	<b>P</b>
<b>DEGL'INNOCENTI SIMONA</b>	<b>A</b>	<b>CONCA GABRIELE</b>	<b>P</b>
<b>GANASSI MATTEO</b>	<b>P</b>		

Presiede il Sig. GASPARRINI MARCO, assistito dal Segretario Dr.Zaccara Giuseppe.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

<p><b>Proposta N. 34</b> Del 16-03-19 Esito Esame: Approvata <b>Oggetto:</b> COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE</p> <p>Il Presidente propone l'inversione dei punti 9) e 10) all'ordine del giorno dopo il punto 3). Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.</p>	<p><b>NUMERO DELIBERA</b> 28</p> <p><b>Immediatamente eseguibile</b> N</p>
<p><b>Proposta N. 4</b> Del 11-01-19 Esito Esame: Approvata <b>Oggetto:</b> COMUNICAZIONI DEL SINDACO</p> <p>Il Sindaco comunica la consegna del Giotto d'Oro alla Confraternità di Misericordia di Vicchio in data 27 aprile p.v.</p>	<p><b>NUMERO DELIBERA</b> 29</p> <p><b>Immediatamente eseguibile</b> N</p>
<p><b>Proposta N. 5</b> Del 11-01-19 Esito Esame: Non esaminata <b>Oggetto:</b> COMUNICAZIONI E DOMANDE DI ATTUALITA'</p> <p>Nessuna comunicazione e domanda di attualità.</p>	<p><b>NUMERO DELIBERA</b> 0</p> <p><b>Immediatamente eseguibile</b> N</p>
<p><b>Proposta N. 40</b> Del 02-04-19 Esito Esame: Approvata <b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO STRUTTURALE (GIA' A= DOTTATO AI SENSI DELLA L.R. 65/2014) CONFORMATO ALLE DIRETTIVE DEL PIANO PEASAGGISTICO REGIONALE</p> <p>Interviene il Sindaco. Il procedimento fu iniziato nel 2012. L'Arch. Vezzosi è il progettista incaricato.</p>	<p><b>NUMERO DELIBERA</b> 30</p> <p><b>Immediatamente eseguibile</b> N</p>

Interviene l'Arch. Sforzi il quale precisa come la procedura sia stata lunga e complessa soprattutto a causa dell'iter burocratico e non tanto per la progettazione in quanto tale.

Interviene l'assessore Gamberi.

Interviene l'Arch. Tofanelli.

Interviene il consigliere Ganassi, Presidente della 2° commissione consiliare.

Interviene il consigliere Bedeschi. Egli precisa che apprezza il lavoro svolto ma non può condividere il contenuto politico del documento.

Interviene il consigliere Rosa. Precisa che i tempi lunghi sono ordinari per questo tipo di procedura. Inoltre il cambiamento delle norme procedurali ha suggerito di seguire opzioni più innovative ma più lunghe.

Alle ore 17:05 entra il consigliere Ontanetti che da questo momento risulta presente.

Il Sindaco interviene nuovamente e ricorda l'approvazione della L.R. 65/2014 proprio in concomitanza con il procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico.

Interviene il consigliere Ontanetti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Appurato che:

il Comune di Vicchio è provvisto di Piano Strutturale e di Piano Operativo (di seguito PS e PO) adottati ai sensi della LR 65/2014, rispettivamente con Delibere del CC n. 61 e 62 del 26-05-2016;

i medesimi strumenti di governo del territorio, di cui con le Delibere CC n.82 e 83 del 28-12-2018 l'Amministrazione ha preso atto delle osservazioni di cittadini ed Enti sovraordinati, sono stati successivamente conformati alle previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PIT-PPR) attraverso Conferenza di Paesaggio svolta in Regione Toscana (di seguito RT) nei giorni 27-02-2019 e 27-03-2019 (di seguito Conferenza di cui si allegano i verbali ricevuti) ai sensi art. 31 LR 65/2014;

detto tavolo tecnico è stato convocato da Regione Toscana (ovvero dai propri Servizi: Pianificazione del territorio; Strumenti della valutazione; Valorizzazione del Paesaggio) unitamente alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (arch. P.Ricco); ad esso erano inoltre presenti, senza diritto di voto, questa Amministrazione Comunale (nelle persone del Sindaco Roberto Izzo, dell'Ass. all'Urbanistica Angelo Gamberi, il RUP di PS e PO arch.Riccardo Sforzi e il progettista incaricato arch. Roberto Vezzosi) e la Città Metropolitana di Firenze (arch. G.Nesi);

col presente atto amministrativo il sottoscritto RUP pone all'attenzione dei Consiglieri Comunali gli elaborati del PS (ovvero mappe-norme-relazioni del Piano Strutturale del

Comune di Vicchio, quali parti sostanziali ed integranti della presente delibera) modificati ai sensi di quanto definito in sede di Conferenza, necessari per approvare in forma definitiva detto strumento conformato alla disciplina del PIT-PPR;

Si riportano di seguito in forma di elenco-titoli, gli argomenti di carattere generale articolati e già visionati dalla Commissione Consiliare Assetto del Territorio del 20-12-2018 e dal CC nella suddetta seduta del 28-12-2018 (vedi Delibere n.82 e 83) che s'intendono reiterati col presente atto, ovvero:

- autorità competente VAS;
- protocollo d'intesa Ministero-Regione;
- documenti Valutazione Ambientale Strategica comunali adottati;
- approvazione PIT-PPR;
- osservazioni a PS – PO;
- osservazioni e note tecniche di Enti Sovraordinati;
- PS di area vasta;
- Schede Progetto;
- LR 41/2018 rischio alluvioni;

per quanto concerne gli elaborati del PS adottato, si specifica che nell'allegata Relazione del RUP, sono riportati, se pur in forma sintetica, gli argomenti di inquadramento e confronto trattati in sede di Conferenza, con la specifica che le determinazioni conclusive, non hanno apportato una quantità rilevante di variazioni (tali da ritenersi sostanziali) in specie al dimensionamento della Superficie edificata o edificabile presente nelle Trasformazioni previste e precedentemente adottate dal CC;

a fronte che questa Amministrazione è tenuta, nella formazione degli atti di governo del territorio, a tener conto in forma motivata ed espressa della conformità al PIT-PPR così come risultata dalla Conferenza;

per quanto sopra gli elaborati del PO già adottato modificati in seguito alla Conferenza, sono presentati al CC secondo il seguente indice:

## **A) Quadro Conoscitivo**

QC01, Periodizzazione dei sedimi edificati e dei tracciati viari, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

QC02, Elementi della rete ecologica, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

QC03, Uso del Suolo 2013, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

QC04, Uso del Suolo 1978, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

QC05, Confronto Uso del suolo 1978-2013, 1 tavola, scala 1:50.000

QC06, Servizi e reti, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

QC07, Stato di attuazione del RU, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

QC08, Fasce di rispetto, tutele e vincolo idrogeologico, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

QC09, Trasformazioni del paesaggio, 1 tavola

QC10, Classificazione del patrimonio edilizio esistente nel RU 2007, scala 1:15.000

QC11 - Carta geologica scala 1:10.000 (Nord e Sud)

QC12 - Carta delle sezioni geologiche scala 1:10.000

QC13 - Carta geomorfologica scala 1:10.000 (Nord e Sud)

QC14 - Carta della pendenza dei versanti scala 1:10.000 (Nord e Sud)

QC15 - Carta litotecnica e dei dati di base scala 1:10.000 (Nord e Sud)

## **Studio di Microzonazione Sismica di I° e III° livello**

I° Livello

Carta delle frequenze fondamentali dei depositi scala 1:5.000:

Tavola "Vicchio Nord"

Tavola "Vicchio Sud"

Tavola "Villore"

Carta geologico-tecnica scala 1:5.000:

Tavola "Case Caldetta" (aggiornamento Regione Toscana 2018)

Tavola "Vicchio Nord" (aggiornamento Regione Toscana 2018)

Tavola "Vicchio Sud" (aggiornamento Regione Toscana 2018)

Tavola "Villore" (aggiornamento Regione Toscana 2018)

Carta delle sezioni geologico-tecniche scala 1:5.000

Carta delle indagini scala 1:5.000:

Tavola "Case Caldetta"

Tavola "Vicchio Nord"

Tavola "Vicchio Sud"

Tavola "Villore"

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) scala 1:5.000:

Tavola "Case Caldetta"

Tavola "Vicchio Nord"

Tavola "Vicchio Sud"

Tavola "Villore"

Relazione tecnica

III° Livello (Regione Toscana):

Carta dei valori massimi del fattore di amplificazione

Tavola "Case Caldetta"

Tavola "Vicchio Sud"

**Studio idrologico-idraulico**

- IDRA01 – Carta dei bacini idrografici
- IDRA02 – Carta dei battenti per TR 30 anni
- IDRA03 – Carta dei battenti per TR 200 anni
- IDRA04 – Carta delle velocità per TR 200 anni
- IDRA05 – Carta della pericolosità idraulica DPGR 53/R
- IDRA06 – Relazione tecnica

## **B) Progetto di Piano Strutturale**

Relazione illustrativa

Disciplina del Piano

Allegato 1 – morfotipi della città contemporanea e territorio urbanizzato

P00 – Beni paesaggistici, archeologici e architettonici, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

P01a – Invarianti del PIT/PPR, scala 1:50.000

P01b – Invarianti del PTC di Firenze, scala 1:15.000

P02 – Le componenti del patrimonio territoriale, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

P03a – Terza invariante: morfotipi della città contemporanea e territorio urbanizzato, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

P03b – Il sistema insediativo comunale e le UTOE, 2 tavole (Nord e Sud), scala 1:15.000

P04 – Carta della pericolosità geologica scala 1:10.000 (2 tavole Nord e Sud)

P05 – Carta della pericolosità idraulica scala 1:10.000 (2 tavole Nord e Sud)

P06 – Carta della pericolosità sismica scala 1:10.000

P07 – Carta delle problematiche idrogeologiche scala 1:10.000 (2 tavole Nord e Sud)

P08 – Relazione studio geologico

Documento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS PS e PO)

Gli elaborati tecnici di carattere geologico-idraulico-sismico sono stati inoltrati all'Ufficio competente di RT che ne ha riscontrato nulla-osta tramite allegata nota prot. 0149901 del 04.04.2019; nella stessa si specifica che, con la presente Delibera, l'Amministrazione Comunale di Vicchio prende atto che a fronte del Piano Strutturale d'Area Vasta (già adottato da questo CC con Delibera n. 14 del 28-02-2019 e che una volta approvato sostituirà il PS di Vicchio) dovranno essere verificati i 2 strumenti e qualora apportare le specifiche necessarie al fine di renderli coerentemente allineati;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

per quanto sopra

Con voti:  
Presenti n. 12  
Voti Favorevoli n. 9  
Contrari n. 3

## DELIBERA

l'approvazione definitiva degli elaborati del PIANO STRUTTURALE descritti in premessa ai sensi della LR 65/2014 unitamente ai seguenti allegati: Relazione del RUP, Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione, verbali sedute della Conferenza di Paesaggio, nulla osta ufficio RT competente ai temi geologici-sismici-idraulici;

a seguito dell'avvenuta approvazione del CC il RUP s'impegna a trasmettere agli Enti già presenti alla Conferenza (specificati nei verbali della medesima) tutti gli elaborati del PS sopra elencati al fine del controllo pertinente di RT unitamente a specifica richiesta di pubblicazione sul BURT inerente l'avviso di avvenuta approvazione;

ricevuto detto nulla osta di pubblicazione da RT, il Garante dell'Informazione e della Partecipazione provvede a detta pubblicazione; a seguito della quale, trascorsi 30 giorni lo Strumento di Governo del Territorio approvato si rende efficace;

della presente Delibera sono stati acquisiti i pareri dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi D.lgs. N. 267/2000;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:

Presenti n. 12  
Voti Favorevoli n. 9  
Contrari n. 3

**Proposta N. 41** Del 02-04-19

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO OPERATIVO (GIA' A= DOTTATO AI SENSI DELLA L.R. 65/2014) CONFORMATO ALLE DIRETTIVE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

**NUMERO DELIBERA**

31

**Immediatamente eseguibile** N

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Appurato che:

il Comune di Vicchio è provvisto di Piano Strutturale e di Piano Operativo (di seguito PS e PO) adottati ai sensi della LR 65/2014, rispettivamente con Delibere del CC n. 61 e 62 del

26-05-2016;

dei medesimi strumenti di governo del territorio (di cui con le Delibere CC n.82 e 83 del 28-12-2018) l'Amministrazione ha preso atto delle osservazioni di cittadini ed Enti sovraordinati e sono stati successivamente conformati alle previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PIT-PPR) attraverso Conferenza di Paesaggio svolta in Regione Toscana (di seguito RT) nei giorni 27-02-2019 e 27-03-2019 (di seguito Conferenza di cui si allegano alla i verbali ricevuti) ai sensi art. 31 LR 65/2014;

detto tavolo tecnico è stato convocato da Regione Toscana (ovvero dai propri Servizi: Pianificazione del territorio; Strumenti della valutazione; Valorizzazione del Paesaggio) unitamente alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (arch. P.Ricco); ad essa erano inoltre presenti, senza diritto di voto, questa Amministrazione Comunale (nelle persone del Sindaco Roberto Izzo, dell'Ass. all'Urbanistica Angelo Gamberi, il RUP di PS e PO arch.Riccardo Sforzi e il progettista incaricato arch. Roberto Vezzosi) e la Città Metropolitana di Firenze (arch. G.Nesi);

col presente atto amministrativo il RUP di PS e PO del Comune di Vicchio pone all'attenzione dei Consiglieri Comunali gli elaborati del PO (ovvero mappe-norme-relazioni del Piano Operativo del Comune di Vicchio, quali parti sostanziali ed integranti della presente delibera) modificati ai sensi di quanto definito in sede di Conferenza, necessari per approvare in forma definitiva detto strumento conformato alla disciplina del PIT-PPR;

Si riportano di seguito in forma di elenco-titoli, gli argomenti di carattere generale articolati e già visionati dalla Commissione Consiliare Assetto del Territorio del 20-12-2018 e dal CC nella suddetta seduta del 28-12-2018 (vedi Delibere n.82 e 83) che s'intendono reiterati col presente atto, ovvero:

- autorità competente VAS;
- protocollo d'intesa Ministero-Regione;
- documenti Valutazione Ambientale Strategica comunali adottati;
- approvazione PIT-PPR;
- osservazioni a PS – PO;
- osservazioni e note tecniche di Enti Sovraordinati;
- PS di area vasta;
- Schede Progetto;
- LR 41/2018 rischio alluvioni;

per quanto concerne gli elaborati del PS adottato, si specifica che nell'allegata Relazione del RUP, sono riportati, se pur in forma sintetica, gli argomenti di inquadramento e confronto trattati in sede di Conferenza, con la specifica che le determinazioni conclusive, non hanno apportato una quantità rilevante di variazioni (tali da ritenersi sostanziali) in specie al dimensionamento della Superficie edificata o edificabile

presente nelle Trasformazioni previste e precedentemente adottate dal CC;

a fronte che questa Amministrazione è tenuta, nella formazione degli atti di governo del territorio, a tener conto in forma motivata ed espressa della conformità al PIT-PPR così come risultata dalla Conferenza, quale Istituto di cui l'Amministrazione deve prendere atto delle determinazioni assunte;

per quanto sopra gli elaborati del PO già adottato modificati in seguito alla Conferenza, sono presentati al CC, che si deve esprimere nel merito, secondo il seguente indice:

- Relazione illustrativa
- Nome tecniche di attuazione
- Allegato 1 – IC e PA
- Allegato 2 – Schede Progetto
- Relazione studio di fattibilità con schede di fattibilità geologica, idraulica e sismica dei PA e IC
- Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica

#### *Cartografia di Progetto*

TAV. 1 - Sistema insediativo: territorio urbanizzato e nuclei rurali (Vicchio, Caselle, Mirandola, Molezzano, I Piani, Piarciario, Ponte a Vicchio, Vespignano), Scala 1:2.000

TAV. 2 - Sistema insediativo: territorio urbanizzato e nuclei rurali (La Gracchia, Lo Spinoso, Mattagnano, Pesciola, Piazzano, Santa Maria a Vezzano), Scala 1:2.000

TAV. 3 - Sistema insediativo: territorio urbanizzato e nuclei rurali (Arliano, Casole, Cistio, Gattaia, Ginestra, Rupe Canina, Villore), Scala 1:2.000

TAV. 4 NORD - Territorio rurale, Scala 1:15.000

TAV. 4 SUD - Territorio rurale, Scala 1:15.000

#### *Fattibilità*

Carta della fattibilità geologica, idraulica e sismica scala - TAV. NORD, Scala 1:5.000

Carta della fattibilità geologica, idraulica e sismica scala - TAV. SUD, Scala 1:5.000

Documento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS PS e PO)

Gli elaborati tecnici di carattere geologico-idraulico-sismico sono stati inoltrati all'Ufficio competente di RT che ne ha riscontrato nulla-osta tramite allegata nota prot. n. 0149901 del 04.04.2019;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

per quanto sopra

Con voti:  
Presenti n. 12  
Voti Favorevoli n. 9  
Contrari n. 3

## DELIBERA

l'approvazione definitiva degli elaborati del PIANO OPERATIVO descritti in premessa ai sensi della LR 65/2014 unitamente ai seguenti allegati: Relazione del RUP, Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione, verbali sedute della Conferenza di Paesaggio, nulla osta ufficio RT competente ai temi geologici-sismici-idraulici;

a seguito dell'avvenuta approvazione del CC il RUP s'impegna a trasmettere agli Enti già presenti alla Conferenza (specificati nei verbali della medesima) tutti gli elaborati del PO sopra elencati al fine del controllo pertinente di RT unitamente a specifica richiesta di pubblicazione sul BURT inerente l'avviso di avvenuta approvazione;

ricevuto detto nulla osta di pubblicazione da RT, il Garante dell'Informazione e della Partecipazione provvede a detta pubblicazione; a seguito della quale, trascorsi 30 giorni lo Strumento di Governo del Territorio approvato si rende efficace;

della presente Delibera sono stati acquisiti i pareri dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi D.lgs. N. 267/2000;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:

Presenti n. 12  
Voti Favorevoli n. 9  
Contrari n. 3

**Proposta N. 42** Del 02-04-19

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE UNITI PER VICCHIO A SOSTEGNO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

**NUMERO DELIBERA**

32

**Immediatamente eseguibile N**

Il Sindaco consegna un riconoscimento speciale al consigliere Ontanetti.

Il Consigliere Bedeschi legge la mozione.

Interviene il consigliere Rosa. La seduta, su sua richiesta, viene sospesa dal Presidente alle ore 17:30.

La seduta riprende alle ore 17:50.

Interviene il consigliere Rosa che riporta di aver suggerito alcuni emendamenti alla mozione in particolare relativi alla nazionalità dell'autista che è ritenuta superflua ed alla circostanza che i carabinieri siano stati avvertiti da due minori di nazionalità italiana.

Interviene il consigliere Conca che ritiene che l'Arma dei Carabinieri è costituita da persone meritevoli e non.

Interviene il consigliere Bedeschi che ritiene che gli emendamenti stravolgono la mozione. Quindi viene riproposta la medesima mozione.

Interviene il consigliere Rosa che ricorda di non aver mai votato contro una documento per principio. Sottolinea che il voto contrario non è contro l'Arma dei Carabinieri.

Interviene il consigliere Ontanetti che ricorda il ruolo fondamentale delle istituzioni nel selezionare il personale in ruoli delicati.

Interviene il consigliere Bedeschi che precisa la gravità dell'intervento e la finalità ideologica dell'azione.

Interviene il Presidente Gasparrini. Rileva la finalità politica della mozione.

Interviene il Sindaco. Segnala il dispiacere per non poter votare la mozione in quanto dotata di forte connotazione politica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la mozione presentata dal gruppo consiliare Uniti per Vicchio a sostegno dell'Arma dei Carabinieri presentata in data 03.04.2019 prot. n. 5053;

**DATO ATTO** che in merito alla presente proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto di indirizzo;

La mozione viene posta in votazione.

Presenti n. 12  
Voti favorevoli n. 3  
Contrari n. 9

## DELIBERA

**DI RESPINGERE** la mozione presentata in data 03.04.2019 prot. n. 5053 dal gruppo consiliare Uniti per Vicchio a sostegno dell'Arma dei Carabinieri.

**Proposta N.** 35 Del 20-03-19  
**Esito Esame:** Approvata  
**Oggetto:**  
IUC - MODIFICA AL REGOLAMENTO

**NUMERO DELIBERA**  
33

**Immediatamente eseguibile** N

Interviene il consigliere Chicchi.

Interviene il consigliere Tai.

Interviene il consigliere Bedeschi che chiede quali rifiuti organici non possono andare in compostiera.

Interviene il consigliere Ontanetti.

Interviene il consigliere Bedeschi.

Interviene il consigliere Rosa.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO che:**

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU);
- il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 31 Marzo con D.M. del 25.01.2019;
- ai sensi dell'art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1<sup>a</sup> gennaio hanno comunque effetto dall'inizio dell'anno;

- **VISTO** il vigente *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"* approvato con deliberazione consiliare n°67/2014 e s.m.i., in particolare quanto deliberato lo scorso Febbraio (deliberazione C.C. n°20/2019);

- **PRESO ATTO:**

- che con tale deliberazione fu approvata la seguente riduzione, ossia << *inserimento di un aumento percentuale della riduzione per compostaggio per coloro che non si avvalgano assolutamente del servizio del gestore per i rifiuti organici, attualmente ritirati due volte alla settimana, restituendo il relativo*

*contenitore; all'uopo viene modificato il comma 2/bis, lett. e), dell'art. 35, che attualmente recita "utenze domestiche **singole** che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante **compostaggio domestico**, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio): *riduzione del 30 %*; per le caratteristiche della compostiera, si veda l'allegato C" *sostituendolo così come segue*: e1) utenze domestiche singole che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio): riduzione del 30 % ; - e2) qualora le suddette utenze domestiche non conferiscano alcun rifiuto organico al soggetto gestore, dimostrando l'avvenuta alla restituzione degli appositi contenitori e provvedendo, pertanto, meramente ad auto compostaggio domestico: riduzione del 40%. - Al fine delle riduzioni di cui ai precedenti punti e1) ed e2), per le caratteristiche della compostiera, si veda l'allegato C; >>*

- che la suddetta maggior riduzione di cui al punto e2) fu inserita sulla base di contatti con contribuenti che avevano affermato che il soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti non aveva consegnato il contenitore per la raccolta dei rifiuti organici a coloro che avevano dichiarato di effettuare compostaggio domestico smaltendo *in toto* i propri rifiuti in tal modo;
- che il soggetto gestore ha invece comunicato all'Ente che il tipo di residuo efficacemente compostabile non comprende l'interezza dei rifiuti organici;
- che, pertanto, si ritiene di eliminare il comma e2) recentemente inserito;

- **CONFERMATO** la validità di tutte le altre modifiche

regolamentari precedentemente deliberate;

• **VISTI:**

- i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, allegati al presente atto;
- il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 4 aprile 2019;
- il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Il Sindaco esce dall'aula.

CON VOTI:

Presenti n. 11

Voti Favorevoli n. 7

Contrari n. 4

## DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IUC) per le motivazioni espresse in premessa, specificatamente:

- *sostituzione del comma 2/bis, lett. e), dell'art. 35, modificato con deliberazione C.C. 20/2019, così come segue: "e) utenze domestiche singole che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio): riduzione del 30 % ; Al fine di tale riduzione, per le caratteristiche della compostiera, si veda l'allegato C;"*

- 2) **DI DARE ATTO** che il testo completo del regolamento, così come sopra modificato, è allegato alla seguente deliberazione;
- 3) **DI STABILIRE** che, qualora fosse stata presentata una denuncia con la riduzione oggi soppressa, verrà comunque concessa la riduzione per compostaggio già precedentemente vigente così come oggi reinstaurata;
- 4) **PROVVEDERE** ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla trasmissione telematica del presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro il termine del 14.10.2017 al fine di garantire l'efficacia del medesimo dal 01.01.2017;

**QUINDI** il Consiglio,

CON VOTI

Presenti n. 12

Voti Favorevoli n. 8

Contrari n. 4

## DELIBERA

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

**Proposta N.** 39 Del 01-04-19

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO. AP=  
PROVAZIONE

**NUMERO DELIBERA**

34

**Immediatamente eseguibile** N

Il Sindaco rientra ore 18:40.

Interviene il consigliere Chicchi.

Interviene il consigliere Bedeschi che ringrazia la consigliera Cerbai del Comune di Borgo San Lorenzo.

Interviene il Sindaco.  
Interviene il consigliere Chicchi.  
Interviene il consigliere Ontanetti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Atteso** che l'accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza comporta conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

**Considerato** che il contenimento del gioco d'azzardo autorizzato è previsto sia dall'ordinamento internazionale (raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità del 14.7.2014), sia dall'ordinamento legislativo nazionale (D.L. 158/2012 Balduzzi);

**Valutato** che occorre favorire la diffusione di una cultura del gioco in cui siano protagonisti il divertimento e la socializzazione, al fine di valorizzare l'aspetto ludico del gioco medesimo e un atteggiamento critico e consapevole del rischio e ridurre l'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite in denaro e riasseti finanziari;

**Atteso** che su tale materia è intervenuta la Regione Toscana con propria Legge 57/2013, modificata con L.R. 85/2014, prevedendo iniziative e finanziamenti per il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti affetti da ludopatia, disciplinando limiti alla pubblicità e promozione del gioco, normando le distanze minime dei luoghi in cui si pratica il gioco da alcuni luoghi "sensibili" e indicando la possibilità per i Comuni di individuarne di ulteriori;

**Considerato** che una consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale - nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) - ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente per salvaguardare valori costituzionali fondamentali - quali la salute e la quiete pubblica - rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

**Visto** che la definizione delle "caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età" è stata demandata, dall'art. 1, comma 636, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016),

alle intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali;

**Vista** anche la mozione del Consiglio Regionale n. 311 del 04/05/2016, che impegnava la Giunta Regionale:

- "ad assumere, in sede di Conferenza Unificata, una posizione volta a consentire e preservare, oltre alla normativa regionale vigente, anche l'autonomia normativa e regolamentare di regioni ed enti locali in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico, pur in presenza di una disciplina di livello statale in materia, con particolare riferimento alla possibilità delle regioni stesse di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale";
- "a porre in essere ogni iniziativa per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche sollevando una questione di legittimità costituzionale nell'eventualità in cui le determinazioni successive alla Conferenza Unificata dovessero risultare contrarie alle indicazioni evidenziate in quella sede dalle regioni, o comunque, lesive del riparto di competenze in capo a regioni ed autonomie territoriali, del principio costituzionale di tutela della salute, di sussidiarietà o di altri principi costituzionalmente garantiti e connessi al contrasto del gioco d'azzardo patologico";

**Considerato** che presso ANCI Toscana è stato costituito un tavolo di amministratori locali al fine di procedere alla stesura di una bozza di regolamento da condividere, e che lo stesso tavolo ha prodotto anche un'articolata proposta di modifica della vigente normativa regionale sul gioco, inoltrata alla Regione Toscana in data 04/11/2016, per dirimere alcuni punti controversi del testo vigente ed introdurre ulteriori forme di prevenzione e tutela, soprattutto in tema di formazione agli operatori del gioco da rendere obbligatoria;

**Valutata** l'utilità di un intervento pubblico finalizzato a contenere e prevenire, per quanto possibile, i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo patologico, pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica *ex post*, l'intervento pubblico possa risultare sì efficace ma non in modo definitivo rispetto al conseguimento dell'obiettivo auspicato, sia perché l'accesso fisico agli esercizi e agli apparecchi da gioco è sostituibile mediante quello virtuale ai siti web, sia ricercando altrove luoghi ove il gioco non sia limitato da provvedimenti consimili;

**Considerato** che il comune di Borgo San Lorenzo come comune capofila ha redatto una bozza di regolamento sulla base di quello elaborato da ANCI e condivisa da questo comune, dall'Unione dei Comuni del Mugello, da ASL Toscana Centro e SDS del Mugello;

CHE attraverso tale regolamento ci si pone anche l'obiettivo di:  
-promuovere il gioco responsabile e il contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza da gioco, i quali comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché

maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia,

- salvaguardare il centro storico, la tutela del contesto urbano e della sicurezza, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, i vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché la tutela della salute psico-fisica delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione residente;

- contemperare le esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla UE con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

**Visto** il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in breve TULPS), ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

**Visto** l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati” ;

**Visto** l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 18 gennaio 2007, sulla individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

**Visto** l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 “Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico”;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) del 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;

**Visto** l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011);

**Visto** l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS del 22/01/2011 – sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011, per la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 9 settembre 2011, avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, legge n. 220 del 2010;

**Visto** il Decreto Legge Balduzzi del 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;

**Visto** la legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia", modificata con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85;

**Visto** l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**Visto** il decreto del presidente della giunta regionale 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57";

**Visto** l'articolo 1, comma 926, della Legge 23 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sulla riapertura dei termini di attivazione delle procedure di regolarizzazione dei negozi di gioco di cui alla Legge di Stabilità 2014;

**Visto** l'articolo 1, comma 936, della medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016)";

**Visto e preso atto** del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio 2 in ordine alla regolarità tecnica in data 27.02.2017;

**Considerato e dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del TUEL;

**Visto** il parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 4 aprile 2019;

**Richiamata** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso si rende necessario provvedere ad approvare il regolamento in oggetto

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI NELLE  
FORME DI LEGGE

## DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA:

- 1) DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito", allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di adeguare la disciplina locale alla sopravvenuta normativa regionale in materia e alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale,
- 2) DI DICHIARARE** con successiva e separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs. 18 agosto 2000.

**Proposta N.** 38 Del 01-04-19

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

ORTI SOCIALI - Approvazione modifiche al Regolamento approvato con delibera consiliare nr. 27/2017 -

**NUMERO DELIBERA**

35

**Immediatamente eseguibile** N

Il consigliere Bagnuolo esce dall'aula alle ore 19:00 e da questo momento risulta assente.

Interviene l'assessore Gamberi.  
Interviene il consigliere Bedeschi.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

## **VISTA:**

- la deliberazione consiliare nr. 27 del 28 marzo 2017 con la quale veniva approvato il nuovo regolamento per l'assegnazione degli orti sociali;

- la direttiva della Giunta Municipale nr. 15 del 26 marzo u.s. con la quale sono state approvate le sotto elencate modifiche al regolamento:

## **TITOLO 2 - REQUISITI - ART. 4**

- viene abrogato il comma 5

## **TITOLO 3 - CRITERI - ASSEGNAZIONE E DURATA - ART. 6**

- il primo comma viene così modificato "L'assegnazione decorrerà dalla data di consegna del lotto e avrà la durata di 5 anni. A tale data tutti gli orti verranno messi a gara e assegnati in base alla graduatoria";

- il comma 6.1 e' così sostituito "Qualora nella graduatoria siano compresi soggetti già titolari di un lotto, questi hanno diritto a mantenere l'uso dello stesso a prescindere dalla collocazione nella relativa graduatoria";

- l'ultimo capoverso del comma 6.2 viene eliminato;

- viene aggiunto l'articolo 6/bis - "In sede di prima applicazione del presente regolamento, prima di bandire la procedura per l'assegnazione dei lotti, e' fatto obbligo agli uffici competenti di identificare graficamente e catastalmente i lotti oggetto del bando";

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle modifiche sopra indicate nel regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

**VISTO** il parere espresso dalla commissione competente in materia riunitasi in data 4 aprile 2019;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** altresì i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e di non rilevanza contabile del provvedimento espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, allegati al presente atto;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI NELLE  
FORME DI LEGGE

## DELIBERA

**1) DI APPROVARE** le modifiche al regolamento riportate in premessa;

**2) DI APPROVARE** il nuovo testo del regolamento comunale degli orti sociali composto di nr. 20 articoli allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante e sostanziale;

**3) DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000.

**Proposta N.** 36 Del 21-03-19

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI RELIQUATO STRADALE IN FRAZIONE RUPECANINA

**NUMERO DELIBERA**

36

**Immediatamente eseguibile** N

Interviene l'assessore Gamberi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In data 10.07.2014 prot. 9981 è pervenuta dai Sig.ri Santoni Gianluca (C.F. SNTGLC49A01L838S); Santoni Simona (C.F. SNTSMN77T60D612B); Buccioni Tommaso (C.F. BCCTMS78S13D612B) richiesta di regolarizzazione catastale e giuridica dei confini del tratto di strada comunale Rupecanina-Brento ovvero la verifica, con richiesta di successiva permuta di particelle, dell'attuale stato di fatto vigente da decine di anni, ed inerente la proprietà dei richiedenti e del Comune di Vicchio;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26.02.2016 veniva stabilita:
  - l'acquisizione a titolo di permuta al patrimonio del

- Comune di Vicchio del terreno di proprietà dei Sig.ri Santoni Simona e Buccioni Tommaso, ubicato nella frazione di Rupecanina al Foglio Catastale n. 76 della superficie di mq. 48 del valore di € 2.160,00;
- la cessione a titolo di permuta in favore dei Sig.ri Santoni Gianluca, Santoni Simona e Buccioni Tommaso dei terreni di proprietà del Comune di Vicchio ubicati nella frazione di Rupecanina al Foglio Catastale n. 76 della superficie: a) di mq. 22 (banchina di strada carrabile interna a nucleo costruito) del valore di € 1.298,00; b) superficie di mq. 3,50 (piccole infrastrutture a corredo del resede costituite da scalini, muro di contenimento oltre sedime in blocco murato ex pozzo) del valore di € 875,00. Il tutto per complessivi € 2.173,00.
  - con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28.03.2017 veniva rettificata la precedente delibera consiliare n. 28/2016 disponendo l'acquisizione al patrimonio comunale di una particella di dimensioni inferiori poiché una porzione della part. 46 di mq. 14 non risultava formalmente essere di proprietà dei Sig.ri Santoni Gianluca, Santoni Simona e Buccioni Tommaso;
  - a seguito della approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 29/2017 veniva stabilita l'acquisizione al patrimonio comunale di porzione della particella 45 della superficie di mq. 34 del valore di € 1.530,00;
  - nella medesima delibera n. 29/2017 veniva, pertanto, stabilito un conguaglio economico a favore del Comune di Vicchio di € 643,00 pari alla differenza di valore delle particelle oggetto di permuta;

## RILEVATO CHE:

- La particella 407 foglio 76 intestata ai Sig.ri Santoni Simona e Buccioni Tommaso è pervenuta in proprietà dei medesimi giusto atto di compravendita a firma del Notaio Dott.ssa Eliana Chiarugi, registrato in Firenze il 07.08.2012 al n° 15921 e trascritto in Firenze il 07.08.2012 al n° 18124 R.P.;
- La particella 407 foglio 76 intestata ai Sig.ri Santoni Simona e Buccioni Tommaso ricade nel vigente R.U.C. del Comune di Vicchio in zona agricola ed in specifica zona A/4 come da certificato di destinazione urbanistica;
- al fine di velocizzare le procedura di acquisizione al patrimonio comunale è preferibile dare applicazione, limitatamente alle particelle di proprietà dei Sig.ri Santoni Simona e Buccioni Tommaso (Foglio 76 particella 407 di mq. 34 derivante da frazionamento dell'originaria particella 236), a quanto previsto dall'art. 31 commi 21 e 22 della legge 23.12.1998 n. 448 ("21. *In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre*

*l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. 22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito”);*

- ai fini di quanto prescritto dall'art. 31 comma 21 della legge n. 448/1998 sussistono tutti i presupposti affinché possa procedersi ad acquisizione gratuita, in particolare, con nota prot. n. 3075 del 28.02.2019 è stato acquisito il consenso espresso dei Sig.ri Santoni Simona e Buccioni Tommaso;
- al fine di regolarizzare la situazione giuridico-catastale tra le proprietà Santoni ed il Comune di Vicchio dando atto dello stato vigente da ormai 40 anni è necessario alienare:
  - La particella 405, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio della superficie di mq. 21, di proprietà del Comune di Vicchio, classificata quale relitto stradale ed in effetti adibita a banchina di strada carrabile interna a nucleo costruito di proprietà del Sig. Santoni Gianluca (C.F. SNTGLC49A01L838S) già individuata nella delibera C.C. n. 29/2017;
  - La particella 404, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio della superficie di mq. 3 di proprietà del Comune di Vicchio, classificata quale relitto stradale ed in effetti adibita a piccole infrastrutture, costituite da scalini, a corredo del resede ,di proprietà del Sig. Santoni Gianluca (C.F. SNTGLC49A01L838S) già individuata nella delibera C.C. n. 29/2017;
  - La particella 406, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio della superficie di mq 4, di proprietà del Comune di Vicchio, classificata quale relitto stradale ed in effetti adibita a pozzo.
  - Le particelle n. 404, 405 e 406, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio risultano di proprietà del medesimo Comune da tempo immemore.

#### VISTI:

- le delibere consiliari n. 28/2016 e 29/2017;
- l'art. 31 commi 21 e 22 della legge n. 448/1998;
- l'art. 42 del D.lgs n. 267/2000;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

1. Di acquisire a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 commi 21 e 22 della legge 23.12.1998 n. 448, la particella 407, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio intestata ai Sig.ri Santoni Simona (C.F. SNTSMN77T60D612B) e Buccioni Tommaso (C.F.

- BCCTMS78S13D612B) ed a questi pervenuta giusto atto di compravendita a firma del Notaio Eliana Chiarugi registrato in Firenze il 07.08.2012 al n°15921 e trascritto in Firenze il 07.08.2012 al n° 18124 R.P., i quali hanno manifestato il loro assenso con nota prot. N. 3075 del 28.02.2019;
2. Di disporre la registrazione e la trascrizione gratuita della presente delibera, ai fini del trasferimento della proprietà della particella 407, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio ai sensi dell'art. 31 comma 22 della legge 23.12.1998 n. 448;
  3. Di alienare al Sig, Santoni Gianluca (C.F. SNTGLC49A01L838S):
    1. La particella 405, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio della superficie di mq. 21, di proprietà del Comune di Vicchio, classificata quale relitto stradale ed in effetti adibita a banchina di strada carrabile interna a nucleo costruito di proprietà del Sig. Santoni Gianluca (C.F. SNTGLC49A01L838S) già individuata nella delibera C.C. n. 29/2017 per un valore pari ad € 150,00
    2. La particella 404, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio della superficie di mq. 3 di proprietà del Comune di Vicchio, classificata quale relitto stradale ed in effetti adibita a piccole infrastrutture, costituite da scalini, a corredo del resede ,di proprietà del Sig. Santoni Gianluca (C.F. SNTGLC49A01L838S) già individuata nella delibera C.C. n. 29/2017 per un valore pari ad € 100,00
  4. Di alienare ai Sig.ri Santoni Simona (C.F. SNTSMN77T60D612B) e Buccioni Tommaso (C.F. BCCTMS78S13D612B):
    1. La particella 406, foglio 76, N.C.T. Comune di Vicchio della superficie di mq 4, di proprietà del Comune di Vicchio, classificata quale relitto stradale ed in effetti adibita a pozzo per un valore pari ad € 403,00
  5. Di revocare le delibere consiliari n. 28 del 26.02.2016 e n. 29 del 28.03.2017 i cui effetti devono intendersi integralmente sostituiti dal presente atto;
  6. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000.

La seduta si chiude alle ore 19:05.

Il presente verbale è redatto in forma sintetica, la versione integrale dello stesso è riportata agli atti in registrazione, depositati presso l'Ufficio Segreteria.

# COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921  
Fax. 055 / 844275  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to GASPARRINI MARCO

Il Segretario Comunale  
f.to Zaccara Giuseppe